



CITTA' DI ALBA

PROVINCIA DI CUNEO

Medaglia d'Oro al V. M.

RIPARTIZIONE URBANISTICA E TERRITORIO

Provvedimento finale dell'Organo Tecnico Comunale

per la Valutazione di Impatto Ambientale (VIA), ai sensi dell'articolo 7 della legge regionale 40/1998, con competenza, ove occorrente, anche per la Valutazione Ambientale Strategica (VAS).

PREMESSO CHE:

- in data 08/02/2020 prot. n. 7013, successivamente integrata, il sig. Riccardo CARAGLIO, legale rappresentante della società CARAGLIO srl, ha depositato una proposta di **Piano Esecutivo Convenzionato** ai sensi dell'art. 43 della Legge Regionale n.56/77, relativa ad un terreno posto in zona Mussotto, individuato al Catasto Terreni al Foglio 5 – particelle 143,146, 147, 148, 172, 193, 341, 512, 730 individuato dal vigente PRG come zona "AS27".

CONSIDERATO CHE:

- la parte Seconda del D. Lgs. 03/04/2006 n. 152 "Norme in materia ambientale" prevede procedure per la Valutazione Ambientale Strategica (VAS), per la Valutazione d'Impatto Ambientale (VIA) e per l'Autorizzazione Integrata Ambientale (IPCC), in recepimento alla direttiva europea 2001/42/CE;
- la Regione Piemonte con la nuova legge urbanistica ha di fatto raccordato la normativa nazionale inglobando le prescrizioni in materia di VAS all'interno del testo legislativo:
L'art. 3 bis, comma 1, della LRP 56/77 e s.m.i. riporta:
Gli strumenti di pianificazione e le loro varianti garantiscono che le scelte di governo del territorio in essi contenute sono indirizzate alla sostenibilità e compatibilità ambientale, valutandone gli effetti ambientali producibili dalle azioni in progetto, in relazione agli aspetti territoriali, sociali ed economici tenuto conto delle analisi delle alternative compresa l'opzione zero e alla luce degli obiettivi e dell'ambito territoriale del piano.
L'art. 43 della L.R. 56/77, al comma 2 dispone quanto segue:
Il progetto di piano esecutivo comprende gli elaborati di cui all'articolo 39, è assoggettato alle procedure di cui all'articolo 40, comma 7 ed è presentato al comune unitamente allo schema della convenzione da stipulare con il comune.
L'articolo 40, comma 7 recita:
Sono sottoposti alla verifica di assoggettabilità alla VAS esclusivamente i piani particolareggiati attuativi di PRG che non sono già stati sottoposti a VAS o ad analisi di compatibilità ambientale ai sensi della legge regionale 14 dicembre 1998, n. 40 (Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione). Non sono sottoposti a VAS o a verifica i piani particolareggiati che non comportano variante quando lo strumento sovraordinato, in sede di VAS o di analisi di compatibilità ambientale ai sensi della l.r. 40/1998, ha definito l'assetto localizzativo delle nuove previsioni e delle dotazioni territoriali, gli indici di edificabilità, gli usi ammessi e i contenuti planovolumetrici, tipologici e costruttivi degli interventi, dettando i limiti e le condizioni di sostenibilità ambientale delle trasformazioni previste.
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 234 del 22.05.2009 si è provveduto all'istituzione dell'Organo Tecnico Comunale per la Valutazione di Impatto Ambientale (VIA), ai sensi dell'articolo 7 della legge regionale 40/1998, con competenza, ove occorrente, anche per la Valutazione Ambientale Strategica (VAS). L'OTC è stato rinominato, con DGC n. 374 del 25.10.2019;
- nella seduta del 17/06/2020 la proposta di PEC è stata esaminata dall'Organo Tecnico che ha disposto di sottoporre il piano alla verifica di assoggettabilità alla VAS, individuando i seguenti soggetti con competenza ambientale:
 - ARPA PIEMONTE

- Provincia di Cuneo
 - ASL CN2
 - Società Intercomunale Servizi Idrici
- con lettera inviata il 29/12/2020, prot. n. 71.448 è stata trasmessa la relativa documentazione agli enti sopraelencati, fissando il termine di 30 giorni per l'espressione dei pareri;
 - In data 21/01/2021, prot. n. 2.877, è pervenuto il parere della Provincia di Cuneo che dà conto dei contributi formulati dai seguenti Uffici provinciali:
 1. Settore viabilità: le considerazioni sono di carattere urbanistico e verranno contro dedotte in sede di approvazione del PEC;
 2. Ufficio Protezione Civile: sottolinea l'importanza di coerenza tra la pianificazione urbanistica comunale con i contenuti del piano provinciale di protezione civile;
 3. Ufficio Pianificazione: ritiene che la proposta sia compatibile con lo strumento di pianificazione provinciale. Sottolinea che la zona ricade in classe I nella Carta dei Suoli, e parzialmente nella fascia di rispetto delle Acque Pubbliche del Torrente Riddone;
 4. Ufficio Acque: ritiene che non sia necessaria la procedura di Valutazione Ambientale Strategica suggerendo venga garantita la compatibilità con gli strumenti di pianificazione e dettando condizioni/indicazioni da inserire nel provvedimento conclusivo.

In linea generale, la Provincia di Cuneo, esprime parere di non assoggettamento alla procedura di VAS ex artt. 11 e ss. Del D. LGS. 152/2006 e s.m.i.
 - In data 08/01/2021, prot. n. 810, è pervenuto il parere dell'ASL CN2 che esclude la proposta di PEC relativo alla zona AS27, dalla procedura di VAS, nell'osservanza di alcune indicazioni.
 - In data 02/02/2021, prot. n. 4.533, è pervenuto il parere favorevole della Società Intercomunale Servizi Idrici, con alcune prescrizioni;

DATO ATTO CHE:

- in data 02/02/2021 alle ore 10,00 si è nuovamente riunito l'OTC al fine di concludere il procedimento relativo alla verifica di assoggettabilità alla VAS del PEC della zona di PRG AS27, come previsto dall'art. 12 del D. Lgs. 03/04/2016 n. 152 e dalla LR 56/77;
- all'incontro convocato con nota del Sindaco in data 22/01/2021, partecipano i membri dell'OTC:
arch. Alberto Negro – in qualità di Presidente
dott.ssa Laura Campigotto
- l'OTC non ritiene necessario sottoporre il piano esecutivo in esame alle successive fasi relative al procedimento di VAS previste ai sensi dell'art. 11 del D. Lgs. 03/04/2006 n. 152 e dell'art. 3bis, comma 4, della LRP 56/77 e s.m.i.;

TUTTO CIÒ PREMESSO:

L'ORGANO TECNICO COMUNALE

- preso atto che a fronte della richiesta di cui sopra sono pervenuti i seguenti pareri:
 - contributo della Provincia di Cuneo pervenuto in data 21/01/2021, prot. n. 2.877, che esprime, per quanto di competenza, parere di non assoggettamento alla procedura di VAS ex artt. 11 e ss. del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., fornendo alcune condizioni/indicazioni da inserire nel provvedimento conclusivo.
 - In data 08/01/2021, prot. n. 810, è pervenuto il parere dell'ASL CN2 che esclude la proposta di PEC relativo alla zona AS27, dalla procedura di VAS, nell'osservanza di alcune indicazioni.

- In data 02/02/2021, prot. n. 4.533, è pervenuto il parere favorevole dalla Società Intercomunale Servizi Idrici con alcune prescrizioni;
- considerato che il PEC prevede l'attuazione di una previsione urbanistica contenuta nel nuovo PRG (approvato con deliberazione della Giunta Regionale 30 maggio 2016, n. 30-3387) sottoposto a Valutazione Ambientale Strategica e che il relativo Rapporto Ambientale non evidenzia particolari criticità per l'area oggetto di intervento;
- accertata la limitata entità e rilevanza degli effetti ambientali potenzialmente derivanti dall'attuazione delle previsioni del PEC in oggetto;
- considerato che la Provincia di Cuneo, L'ASL CN2 non hanno indicato la necessità di sottoporre a VAS il PEC;
- considerato che non è pervenuto il contributo da ARPA Piemonte;

non ritiene necessario sottoporre il piano in esame alle successive fasi relative al procedimento di VAS previste ai sensi dell'art. 11 del D. Lgs. 03/04/2006 n. 152 e dell'art. 3bis, comma 4, della LRP 56/77 e s.m.i..

Prescrive però, sulla scorta dei pareri pervenuti, di inserire nella Convenzione del PEC le condizioni/indicazioni dettate da Provincia di Cuneo, ASL CN2 e SiSi, che dovranno essere verificate prima del rilascio dei titoli abilitativi in materia edilizia:

Condizioni/indicazioni contenute nel parere della Provincia di Cuneo pervenuto il 21/01/2021 prot. n. 2.877

- *non interferenza con le aree di salvaguardia delle captazioni ad uso potabile;*
- *impossibilità di prevedere la costruzione di captazioni idriche che consentano la comunicazione tra la falda freatica e le falde profonde ai sensi dell'art. 2, comma 6 L.R. 30 aprile 1996 n° 22 e s.m.i.;*
- *non interferenza con i diritti delle concessioni legittimamente costituite;*
- *specificazione che lo stoccaggio in cisterna dell'acqua piovana dalle coperture degli edifici e dalle aree terrazzate, ai sensi dell'art. 2 del D.P.G.R. 10/R e s.m.i., non è soggetta al rilascio di concessione di derivazione;*
- *segnalazione della necessità di specificare nelle norme di piano che l'approvazione delle varianti di destinazione d'uso del suolo non determina l'attribuzione di una dotazione idrica, e che pertanto, non può essere utilizzata acqua concessa per un differente uso senza che sia stata richiesta specifica variazione della concessione di derivazione.*

Condizioni/indicazioni contenute nel parere dell'ASL CN2 pervenuto il 08/01/2021 prot. n. 810

- *in relazione all'incremento di popolazione residente conseguente alla realizzazione dei complessi residenziali, dovrà essere verificata e garantita la sostenibilità del Piano in relazione alla potenzialità ed organizzazione dei sistemi locali di raccolta/smaltimento rifiuti, depurazione delle acque reflue ed approvvigionamento idrico;*
- *durante le fasi di cantiere dovranno essere adottati accorgimenti operativi tali da limitare le emissioni potenzialmente fastidiose o aventi ricadute sulla qualità dell'ambiente (es. sollevamento di polveri, movimentazione di mezzi pesanti, rumore, produzione di rifiuti ecc.); in ogni caso, nella gestione delle aree di cantiere dovranno essere evitate situazioni che possano determinare il degrado ambientale della zona quali l'abbruciamento o l'abbandono di materiali, la creazione di ristagni d'acqua sul suolo, l'interramento di inerti, l'accumulo non temporaneo di terra, ecc.*
- *per quanto concerne le scelte progettuali e le caratteristiche igienico – edilizie delle eventuali nuove edificazioni /ristrutturazioni di edifici, si rimanda alle relative dichiarazioni rilasciate dal progettista asseveranti il rispetto delle specifiche norme di settore, in sede di istanza del permesso di costruire, ai sensi del D.P.R. 380/01 e s.m.i.*

Condizioni/indicazioni contenute nel parere della SiSi pervenuto il 02/02/2021 prot. n. 4533

- *L'allacciamento non potrà essere eseguito direttamente sui manufatti pubblici esistenti come da progetto e , pertanto, conformemente alle disposizioni di settore, l'utente dovrà allacciarsi ad idoneo punto di consegna che verrà predisposto a cura di SISI in seguito alla accettazione di idoneo preventivo che verrà formulato a seguito di specifica richiesta.*
- *Le acque bianche provenienti dall'insediamento non potranno essere immesse in pubblica fognatura; le acque bianche dovranno essere allontanate nei recettori naturali nel rispetto di tutti gli intendimenti del progetto soggetto a valutazione.*
- *Gli aspetti patrimoniali inerenti, in particolare, alla proprietà delle condotte e alle servitù per la posa dei nuovi manufatti devono essere definiti dall'Amministrazione comunale, proprietaria della rete fognaria cittadina.*

DISPONE

1. che, essendo trascorsi 30 giorni dall'invio della documentazione agli Enti competenti in materia ambientale, si può procedere alla conclusione del procedimento di verifica di assoggettabilità alla VAS;
2. l'esclusione dal procedimento di Valutazione Ambientale Strategica del PEC della zona di PRG AS27, prescrivendo l'inserimento nella Convenzione di PEC delle condizioni/indicazioni imposte nei pareri di Provincia di Cuneo, ASL CN2 e SiSi che dovranno essere verificate prima del rilascio dei titoli abilitativi in materia edilizia;
3. che con l'adozione del presente provvedimento, che conclude la fase di verifica prescritta dalle disposizioni citate in premessa, si intende assolto l'adempimento di cui all'art. 20 della LR 40/1998 e s.m.i. e dell'art. 3bis della LRP 56/77 e s.m.i.;
4. la pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio del Comune di Alba e sul sito internet del Comune stesso, nonché la sua trasmissione ai soggetti competenti in materia ambientale consultati;
5. ai sensi dell'art. 3, quarto comma, della L 241/1990, avverso il presente provvedimento è ammesso, entro il termine di sessanta giorni dalla data del medesimo, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte ovvero, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre entro 120 giorni.

Alba 04/02/21

F.to Componenti Organo Tecnico

arch. Alberto NEGRO



arch. Italo SOBRERO

dott.ssa Laura CAMPIGOTTO



Allegato:

- verbale della riunione del 02/02/2021



CITTA' DI ALBA

PROVINCIA DI CUNEO

Medaglia d'Oro al V. M.

ORGANO TECNICO

per la Valutazione di Impatto Ambientale (VIA), ai sensi dell'articolo 7 della legge regionale 40/1998, con competenza, ove occorrente, anche per la Valutazione Ambientale Strategica (VAS).

OGGETTO:

- Piano Esecutivo Convenzionato relativo alla zona di P.R.G. "AS27" – *Ambito Speciale 27: Mussotto - Corso Canale* – esame parere Enti e formulazione del Provvedimento Finale.
- Variante Parziale n. 10 al PRG - esame parere Enti e formulazione del Provvedimento Finale.

VERBALE DELLA RIUNIONE DEL 02/02/2021 ore 10,00

Il giorno 02/02/2021 alle ore 10,00 tramite la piattaforma "Zoom" si è tenuta la riunione dell'Organo Tecnico con il seguente ordine del giorno:

- Piano Esecutivo Convenzionato relativo alla zona di P.R.G. "AS27" – *Ambito Speciale 27: Mussotto - Corso Canale* – esame parere Enti e formulazione del Provvedimento Finale.
- Variante Parziale n. 10 al PRG - esame parere Enti e formulazione del Provvedimento Finale.

SOGGETTI CONVOCATI :

arch. Alberto NEGRO
arch. Italo SOBRERO
dott.ssa Laura CAMPIGOTTO

PRESENTI:

arch. Alberto NEGRO
arch. Italo SOBRERO
dott.ssa Laura CAMPIGOTTO

ASSENTI:

arch. Italo SOBRERO

PRESIDENTE DELLA SEDUTA: arch. Alberto NEGRO

FUNZIONARI VERBALIZZANTI: geom. Erika Silvestro

Alle ore 10.00 il Presidente, verificata la presenza dei soggetti convocati, dichiara aperta la seduta per la discussione degli argomenti all'ordine del giorno.

1) L'arch. Alberto Negro spiega che la proposta di **Piano Esecutivo Convenzionato della zona AS27** presentata in data 08/02/2020, prot. n. 7013, integrata in data 28/04/2020, prot. n. 28.684, in data 19/06/2020, prot. n. 35.648 e in data 03/12/2020, prot. n. 66.911 è stata accolta con DD n. 3438 del 23/12/2020.

Nella seduta del 17/06/2020 l'Organo Tecnico Comunale aveva disposto di sottoporre la proposta di PEC alla verifica di assoggettabilità alla VAS e, a tal fine, aveva individuato, in base all'art.1.3 dell'allegato 1 alla DGR 29 febbraio 2016, n. 25-2977, i seguenti soggetti con competenza ambientale a cui inoltrare la documentazione pervenuta per ottenere i relativi pareri:

- ARPA PIEMONTE
- Provincia di Cuneo
- ASL CN2
- Società Intercomunale Servizi idrici

Il Piano Esecutivo Convenzionato è stato accolto, ai sensi del 3° comma dell'art. 43 della L.R.P. 5/12/1977 n. 56 e s.m.i., con Determinazione Dirigenziale n. 3438 in data 23/12/2020.

La fase di verifica di assoggettabilità alla VAS, è stata svolta contemporaneamente alla fase di pubblicazione ai fini urbanistici. Il PEC è stato pubblicato dal 30/12/2020 al 13/01/2021 compreso, con possibilità di far osservazioni o proposte entro le ore 12,00 del giorno 28/01/2021.

Con lettera inviata il 29/12/2020 prot. n. 71.448 è stata trasmessa la relativa documentazione agli Enti sopraelencati, fissando il termine di 30 giorni per l'espressione dei pareri.

Il tecnico istruttore, geom. Erika Silvestro, espone i contenuti dei pareri pervenuti.

La **Provincia di Cuneo** con nota del 21/01/2021, prot. n. 2.877, sentiti i vari Uffici competenti, ritiene che la previsione in oggetto possa non essere assoggettata a Valutazione Ambientale Strategica - ex artt. 11 e ss. del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.

Il Settore Viabilità della Provincia di Cuneo, tuttavia, sottolinea quando segue:

prescrive la verifica della rotatoria sulla SP 929 nell'ora di punta, altrimenti non potrà essere rilasciato il relativo nulla osta. Si rammenta che sulla SP 929 transitano più di 20.000 veicoli/giorno con una percentuale dei pesanti del 13%.

Propone, inoltre, un diverso disegno per la rotatoria in esame.

L'OTC, considerato che l'osservazione del Settore Viabilità non ha contenuti ambientali, rimanda la controdeduzione alle successive fasi di approvazione del PEC.

L'Ufficio Protezione Civile sottolinea l'importanza del coordinamento tra la pianificazione urbanistica ed il Piano di Protezione Civile.

L'OTC evidenzia che il progetto di PEC non interferisce con il Piano di Protezione Civile.

L'Ufficio Acque, inoltre, sottolinea che dovrà essere garantita la compatibilità con:

- *Piano di Gestione del Distretto idrografico del fiume Po. Riesame e aggiornamento al 2015 per il ciclo di pianificazione 2015 - 2021;*
- *Piano di Tutela delle Acque della Regione Piemonte;*
- *Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PAI), annessa Deliberazione n° 8 del 21.12.2010 del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino del Fiume Po e Piano di Gestione del Rischio Alluvione.*

Indica, inoltre, le seguenti condizioni/indicazioni, da inserire nel provvedimento conclusivo:

- *non interferenza con le aree di salvaguardia delle captazioni ad uso potabile;*
- *impossibilità di prevedere la costruzione di captazioni idriche che consentano la comunicazione tra la falda freatica e le falde profonde ai sensi dell'art. 2, comma 6 L.R. 30 aprile 1996 n° 22 e s.m.i.;*
- *non interferenza con i diritti delle concessioni legittimamente costituite;*
- *specificazione che lo stoccaggio in cisterna dell'acqua piovana dalle coperture degli edifici e dalle aree terrazzate, ai sensi dell'art. 2 del D.P.G.R. 10/R e s.m.i., non è soggetta al rilascio di concessione di derivazione;*

- segnalazione della necessità di specificare nelle norme di piano che l'approvazione delle varianti di destinazione d'uso del suolo non determina l'attribuzione di una dotazione idrica, e che pertanto, non può essere utilizzata acqua concessa per un differente uso senza che sia stata richiesta specifica variazione della concessione di derivazione.

L'ASLCN2 con nota del 08/01/2021, prot. n. 810 ritiene, per quanto di competenza, che il PEC – Ambito Speciale 27 possa essere escluso dalla Fase di Valutazione Ambientale Strategica.

Definisce, tuttavia, le seguenti indicazioni ritenute utili al fine di limitare l'impatto igienico - ambientale dell'intervento:

- in relazione all'incremento di popolazione residente conseguente alla realizzazione dei complessi residenziali, dovrà essere verificata e garantita la sostenibilità del Piano in relazione alla potenzialità ed organizzazione dei sistemi locali di raccolta/smaltimento rifiuti, depurazione delle acque reflue ed approvvigionamento idrico;
- durante le fasi di cantiere dovranno essere adottati accorgimenti operativi tali da limitare le emissioni potenzialmente fastidiose o aventi ricadute sulla qualità dell'ambiente (es.sollevamento di polveri, movimentazione di mezzi pesanti, rumore, produzione di rifiuti ecc.); in ogni caso, nella gestione delle aree di cantiere dovranno essere evitate situazioni che possano determinare il degrado ambientale della zona quali l'abbruciamento o l'abbandono di materiali, la creazione di ristagni d'acqua sul suolo, l'interramento di inerti, l'accumulo non temporaneo di terra, ecc.
- per quanto concerne le scelte progettuali e le caratteristiche igienico – edilizie delle eventuali nuove edificazioni /ristrutturazioni di edifici, si rimanda alle relative dichiarazioni rilasciate dal progettista asseveranti il rispetto delle specifiche norme di settore, in sede di istanza del permesso di costruire, ai sensi del D.P.R. 380/01 e s.m.i.

In data 02/02/2021, prot. n. 4533 la **Società Intercomunale Servizi Idrici srl** ha presentato il proprio parere favorevole, con alcune prescrizioni:

- L'area oggetto d'intervento rientra nel percorso relativo al costruendo collettore fognario di cui al "Progetto 4 – P22 _ Progettazione dell'intervento di realizzazione del sistema di collettamento e depurazione dei reflui urbani del comune di BRA e dei comuni limitrofi" già approvato a livello definitivo con Conferenza dei Servizi dell'EGATO4 Cuneese.
- L'allacciamento non potrà essere eseguito direttamente sui manufatti pubblici esistenti come da progetto e , pertanto, conformemente alle disposizioni di settore, l'utente dovrà allacciarsi ad idoneo punto di consegna che verrà predisposto a cura di SISI in seguito alla accettazione di idoneo preventivo che verrà formulato a seguito di specifica richiesta.
- Le acque bianche provenienti dall'insediamento non potranno essere immesse in pubblica fognatura; le acque bianche dovranno essere allontanate nei recettori naturali nel rispetto di tutti gli intendimenti del progetto soggetto a valutazione.
- Gli aspetti patrimoniali inerenti, in particolare, alla proprietà delle condotte e alle servitù per la posa dei nuovi manufatti devono essere definiti dall'Amministrazione comunale, proprietaria della rete fognaria cittadina.

L'OTC prende atto delle prescrizioni ambientali della SISI, richiamandole nel Provvedimento Finale e rimandando la controdeduzione relativa al "Progetto 4 – P22 _ Progettazione dell'intervento di realizzazione del sistema di collettamento e depurazione dei reflui urbani del comune di BRA e dei comuni limitrofi" alle successive fasi di approvazione del PEC.

Quanto sopra considerato l'Organo Tecnico Comunale non ritiene necessario sottoporre il piano esecutivo in esame alle successive fasi relative al procedimento di VAS previste ai sensi dell'art. 11 del D. Lgs. 03/04/2006 n. 152 e dell'art. 3bis, comma 4, della LRP 56/77 e s.m.i.

L'Organo Tecnico Comunale infine prende atto che il procedimento di VAS si è svolto "in maniera contestuale" alla fase di pubblicazione ai fini urbanistici e che nei termini di legge non sono pervenute osservazioni da parte

di altri soggetti. Tutte le condizioni ed indicazioni pervenute dagli Enti dovranno essere inserite nel provvedimento finale ed inserite nella Convenzione del PEC.

2) Il 2° punto all'ordine del giorno riguarda la **Variante Parziale n. 10** adotta dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 72 del 27/11/20.

Nella seduta del 06/11/2020 - l'Organo Tecnico Comunale aveva disposto di sottoporre la proposta di PEC alla verifica di assoggettabilità alla VAS e, a tal fine, aveva individuato, in base all'art.1.3 dell'allegato 1 alla DGR 29 febbraio 2016, n. 25-2977, i seguenti soggetti con competenza ambientale a cui inoltrare la documentazione pervenuta per ottenere i relativi pareri:

- ARPA PIEMONTE
- Provincia di Cuneo
- ASL CN2

In seguito all'adozione della Variante, è stata trasmessa la relativa documentazione agli Enti sopraelencati, con nota del 09/12/20 fissando il termine di 30 giorni, per l'espressione dei pareri.

Il Presidente espone i contenuti dei pareri pervenuti.

In data 18/01/2021, prot. n. 2.392, la **Provincia di Cuneo** ha inoltrato la propria determina dirigenziale n. 51 del 15/01/2021, relativa al parere di compatibilità della Variante Parziale n. 10. La determina riporta, tra l'altro, il contributo di verifica assoggettabilità alla VAS e nello specifico i pareri del Settore Tutela del territorio - Ufficio controllo emissioni ed energia, del Settore Risorse del territorio – Ufficio Acque dai quali emerge che la Variante in oggetto possa essere esclusa dalla Valutazione Ambientale Strategica, fornendo alcune condizioni/indicazioni da inserire nel provvedimento conclusivo.

In data 21/01/2021, prot. n. 2.830, l'**ARPA Piemonte** ha inoltrato il proprio contributo in merito alla Variante in oggetto, ritenendo che tale previsione possa non essere assoggettata a Valutazione Ambientale Strategica. Raccomanda di tenere in debita considerazione quanto indicato nel contributo fornito

Il contributo dell'ARPA si può ritenere articolato in due punti:

il primo con contenuti di natura urbanistica, il secondo con contenuti di natura ambientale che verranno recepiti nel Provvedimento Finale.

Per il primo punto, riguardante l'altezza del fabbricato, il richiamo al PPR e alle morfologie insediative, le precauzioni in fase di demolizione, l'OTC rimanda la controdeduzione alle successive fasi di approvazione della VP10.

In data 17/12/2020, prot. n. 69.826, l'**ASL CN2** comunica che in merito alla Variante Parziale n. 10 non si formulano prescrizioni per quanto di competenza.

L'Organo Tecnico propone di modificare le NTA del PRG (Titolo VBIS - Parte 4) introducendo le condizioni/indicazioni degli Enti per le aree oggetto della VP10.

Preso atto dei pareri pervenuti l'Organo Tecnico Comunale, considerato che gli Enti competenti in materia ambientale non hanno indicato la necessità di sottoporre a VAS la Variante Parziale n. 10, non ritiene necessario sottoporre la Variante in esame alle successive fasi relative al procedimento di VAS previste ai sensi dell'art. 11 del D. Lgs. 03/04/2006 n. 152 e dell'art. 3bis, comma 4, della LRP 56/77 e s.m.i.

Le raccomandazioni e prescrizioni di seguito riportate dovranno essere verificate prima del rilascio dei titoli abilitativi in materia edilizia.

Condizioni/indicazioni contenute nel parere della Provincia di Cuneo pervenuto il 18/01/21 prot. n. 2.932
Dovranno essere rispettate le seguenti condizioni/indicazioni:

- impossibilità di individuazione di aree non idonee alla localizzazione di impianti da fonte rinnovabile (D. Lgs. 387/03);
- non interferenza con le aree di salvaguardia delle captazioni ad uso potabile;
- impossibilità di prevedere la costruzione di captazioni idriche che consentano la comunicazione tra la falda freatica e le falde profonde ai sensi dell'art. 2, comma 6 L.R. 30 aprile 1996 n° 22 e s.m.i.;
- non interferenza con i diritti delle concessioni legittimamente costituite;
- segnalazione della necessità di acquisire la Concessione di derivazione ai sensi del DPGR 29/07/2003, n. 10/R e s.m.i., in funzione della destinazione d'uso della risorsa, qualora siano previsti nuovi prelievi;
- specificazione che lo stoccaggio in cisterna dell'acqua piovana dalle coperture degli edifici e dalle aree terrazzate, ai sensi dell'art. 2 del D.P.G.R. 10/R e s.m.i., non è soggetta al rilascio di concessione di derivazione;
- segnalazione della necessità di specificare nelle norme di piano che l'approvazione delle varianti di destinazione d'uso del suolo non determina l'attribuzione di una dotazione idrica, e che pertanto, non può essere utilizzata acqua concessa per un differente uso senza che sia stata richiesta specifica variazione della concessione di derivazione.

Condizioni/indicazioni contenute nel parere dell'ARPA pervenuto il 21/01/21 prot. n. 2.830:

- Prevedere la presenza di reti fognarie separate (ovvero una per le acque reflue derivanti dal metabolismo umano e/o industriali; una per le acque meteoriche di dilavamento delle superfici scolanti);
- Documentare le modalità di recapito delle acque bianche e nere al fine di verificare l'idoneità dei ricettori previsti;
- Per le aree a verde, utilizzare specie autoctone, escludendo quindi le specie alloctone sia invasive che non. Le fasi di progettazione e realizzazione del verde dovranno svilupparsi contestualmente a quelle di edificazione, in modo da garantire, fin da subito, soluzioni paesaggisticamente apprezzabili;
- Per le fasi di cantiere, adottare tutte le precauzioni possibili per non trasferire in loco terreni di riporto / suolo fertile contenenti semi o propaguli vegetativi di specie alloctone invasive oltre a controllare il possibile sviluppo delle stesse tramite l'inerbimento in tempi rapidi dei cumuli di terra accantonati attraverso la semina di miscugli di specie erbacee autoctone e compatibili con il territorio;
- Per l'illuminazione delle aree e dei percorsi di accesso alle nuove aree urbanizzate, prevedere la limitazione della dispersione di flusso luminoso mediante l'utilizzo di sistemi ad alta efficienza, la regolamentazione degli orari di accensione e l'applicazione di regolatori di flusso luminoso;
- In sede di progettazione, assumere quale riferimento quanto stabilito negli "Indirizzi per la qualità paesaggistica degli insediamenti. Buone pratiche per la progettazione edilizia" e negli "Indirizzi per la qualità paesaggistica degli insediamenti. Buone pratiche per la pianificazione locale", approvati dalla Regione Piemonte con DGR n. 30-13616 del 22/03/2010, e condurre una valutazione della localizzazione e conformazione di quanto in progetto con riferimento a possibili impatti con l'avifauna e, nel caso, prevedere accorgimenti costruttivi che possano limitare tale problematica; - In merito ai rifiuti, verificare la coerenza con le indicazioni e le previsioni contenute nei documenti programmatici regionali quali il Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti Urbani, DCR 19 aprile 2016, n. 140 – 14161 e il Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti Speciali, DCR 16 gennaio 2018, n. 253-2215, e prevedere misure volte a conseguire il rispetto degli obiettivi previsti dalla normativa vigente in materia di rifiuti. Si ricorda che per quanto riguarda i materiali estratti come terre e rocce da scavo da collocare all'esterno del sito ovvero al suo interno, il riferimento normativo è il D.P.R. n. 120/20173 (ex art. 21 e 24), ovvero nel caso di una gestione di materiali con qualifica di rifiuto è la Parte Quarta del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. Si raccomanda la verifica, nella progettazione in essere, dell'utilizzo delle migliori tecnologie disponibili in grado di ridurre al minimo il rischio di generare centri di potenziale pericolo sulla risorsa idrica sotterranea. Si chiede altresì di mettere in atto sistemi e soluzioni tecniche finalizzati a limitare gli impatti determinanti degrado del suolo (erosione, contaminazione, impermeabilizzazione). Nella progettazione dell'area a parcheggio sarebbe opportuno prevedere, se tecnicamente possibile e con attenzione alla falda acquifera superficiale, che in queste aree si attesta a pochi metri dal p.c., disposizioni tese a favorire la permeabilità delle superfici, valutando la possibilità di ricorrere a soluzioni tecniche drenanti.


L'Organo Tecnico prende atto che il procedimento di VAS si è svolto "in maniera contestuale" alla fase di pubblicazione ai fini urbanistici e che nei termini di legge non sono pervenute osservazioni in materia ambientale da parte di privati.

Alle ore 11.15 circa il Presidente dichiara conclusa la seduta.

Il presente verbale si compone di n. 5 pagine.

Copia dattiloscritta del verbale sarà inviata a tutti i soggetti partecipanti alla seduta.

Componenti Organo Tecnico



Funzionario verbalizzante
